

CITTA' DI
VENEZIA

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti



Rep. Ord. N° vedi *timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione
"Carnevale delle 3 Parrocchie 2018" in località Favaro Veneto - Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- le parrocchie di Favaro Veneto, San Pietro Apostolo, Sant'Andrea Apostolo e San Leopoldo Mandic hanno organizzato per domenica 11/02/2018 una sfilata di gruppi mascherati;
- i gruppi mascherati sfileranno occupando metà della carreggiata nel senso di marcia lungo le vie di Favaro Veneto interessate dalla manifestazione ;

Ritenuto pertanto necessario regolamentare la circolazione stradale durante lo svolgimento della sfilata dei gruppi mascherati, per garantire in sicurezza la circolazione pedonale in conseguenza anche dell'afflusso di cittadini indotto dalla stessa;

Visti:

- la richiesta di ordinanza espressa in conferenza tecnica il 29/01/2018 presso la sala consigliare del Municipio di Mestre;
- il verbale della conferenza tecnica presso il Municipio di Mestre prot. n.62525 del 01/02/2018;
- il parere favorevole del Corpo di Polizia Locale – Servizio di Polizia di Prossimità Città di Terraferma prot. n.60094 del 31/01/2018;
- il parere favorevole espresso dalla Società ACTV S.p.A. in sede di conferenza tecnica il 29/01/2018 presso la sala Consigliare di Mestre -Carpeneo;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I° , II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. la sospensione temporanea del transito dei veicoli per lo svolgimento della sfilata dei gruppi mascherati lungo le sedi stradali interessate dalla manifestazione;

2. i partecipanti alla sfilata devono percorrere esclusivamente i marciapiedi e la sola corsia concorde al senso di marcia e rispettare in qualunque momento le indicazioni degli agenti di polizia stradale;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 11/02/2018 dalle ore 15:00 fino alle ore 16:30 e comunque fino alla fine della manifestazione.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione della necessaria segnaletica stradale.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada

Mestre, 6 febbraio 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
*(atto firmato digitalmente)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.